



COMUNE DI TRICASE
Provincia di Lecce

DECRETO N. 45 del 21/07/2017

Oggetto: esecuzione ordinanza cautelare G.d.L. n. 734/2017 -Nomina del responsabile del Servizio- Comandante Settore 7 - Polizia Locale e attribuzione della relative posizione organizzativa.

IL SINDACO

PREMESSO CHE

In data 11.06.2017 si sono svolte le elezioni amministrative per il rinnovo del Consiglio Comunale e l'elezione diretta del Sindaco, concluse in data 25.06.2017 all'esito delle operazioni di ballottaggio;

il sottoscritto è stato proclamato Sindaco in data 28.06.2017;

la struttura organizzativa dell'Ente si articola in settori, uffici e servizi e, tra i settori ivi previsti, comprende quello del "Corpo di Polizia Municipale"; il quale, a sua volta, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento di polizia Locale è "composto" dalle seguenti figure: a) Ufficiali (Categoria D) - Comandante, con il grado di Capitano; - Vice Comandante, con il grado di Tenente; - Ufficiale, con il grado di Sottotenente; ...";

ai sensi dell'art. 20 del regolamento da ultimo citato il Comandante è nominato con provvedimento motivato del sindaco e in caso di conferimento temporaneo l'incarico può essere attribuito esclusivamente nei confronti di personale proveniente dall'area di vigilanza-polizia locale;

l'art. 23 del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con delibera di Giunta del 06.10.1998 (rubricato "Incarichi di responsabilità di Settore/Servizio"), rientrante nella sezione V, dedicata alla disciplina della nomina dei Responsabili degli uffici e servizi, dispone testualmente che "gli incarichi di settore e di servizio sono conferiti con provvedimento motivato del sindaco", chiarendo in merito al profilo dell'efficacia temporale che "hanno durata annuale e sono rinnovabili entro i limiti temporali del mandato del Sindaco" (lett a);

in data 11.07.2016 con decreto sindacale sono stati conferiti alcuni incarichi di posizione organizzativa, tra cui quello di Responsabile di Servizio-Comandante

del Corpo di Polizia Locale- in favore del Dr. Muci Luigi, titolare di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, Cat D3;

con decreto del 02.01.2017 il primo cittadino *ratione temporis* in carica, sul dichiarato presupposto dell'intervenuta scadenza dell'incarico in parola, conferiva lo stesso al Dr Angelo Lanzilotti, istruttore Direttivo di Vigilanza Cat D, posizione economica D1, con decorrenza da pari data e fino alla scadenza del mandato sindacale;

avverso il provvedimento *de quo* il Dr. Muci ha proposto ricorso innanzi al Tribunale di Lecce-sez, lav.- con richiesta in via d'urgenza ex art. 700 cpc dell'accertamento del diritto a ricoprire l'incarico in parola sino alla naturale scadenza (11.07.2017) e reintegro nelle funzioni di Comandante della Polizia Locale;

all'esito dell'udienza del 13.04.2017 l'On.le Giudice adito con ordinanza n. 734/2017 ha accolto l'impugnativa cautelare del Dr. Muci aderendo alle relative argomentazioni in ragione delle quali lo stesso sosteneva la portata annuale dell'incarico e la carenza di situazioni utili a collocare il provvedimento del Sindaco in una delle ipotesi di legittima revoca anticipata prescritte dall'art. 24 del locale regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

con la citata ordinanza il Giudice monocratico ordinava all'Ente civico di "*riassegnare al Dr. Muci l'incarico di Responsabile del Servizio di Polizia Locale-Comandante*";

tale provvedimento è stato confermato anche in sede collegiale con provvedimento del 08.06.2017;

CONSIDERATO CHE

A fronte dei citati provvedimenti giudiziari il Dr. Muci ha diritto al conferimento dell'incarico in parola per il tempo in cui tale ruolo è stato sottratto in elusione del termine annuale prescritto dal locale regolamento;

l'ottemperanza al provvedimento giudiziale costituisce per il Comune di Tricase un atto dovuto, non passibile di valutazioni discrezionali;

la stessa Corte di Cassazione, del resto, con recente pronuncia ha precisato che l'accertata illegittimità dell'interruzione anticipata degli incarichi dirigenziali, anche in enti privi di personale con qualifiche dirigenziali, comporta quale effetto

conformativo il diritto alla reintegrazione del soggetto in danno del quale l'atto interruttivo è stato reso;

pertanto, occorre procedere all'esecuzione dell'ordine giudiziale contenuto in seno all'ordinanza resa dal Tribunale di Lecce- sez. lav- n. 734/2017 del 24.04.2017 (confermata in sede collegiale con provvedimento del 08.06.2017);

alla data di adozione del provvedimento sindacale del 02.01.2017, come da previsione di cui all'art. 23 del locale regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, residuavano a favore del Dr. Muci ulteriori mesi 6 di espletamento dell'incarico dirigenziale conferito con precedente decreto del 11.07.2017, salvo che, come anche evidenziato dallo stesso Organo giudicante, intervenisse la cessazione del mandato sindacale in epoca antecedente;

il mandato sindacale a cui era *legata* la nomina del Dr. Muci è cessata alla data del 27.06.2017, giorno di proclamazione del sottoscritto;

VISTI

Il Dlgs n. 267/2000

Il Dlgs n. 165/2001

Il Dlgs n. 150/2009

Lo Statuto Comunale, il regolamento Locale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.c. n. 407/2010 e ss modifiche

Il CCNL 31.03.1999 con il quale è stata approvata la revisione del sistema di classificazione professionale.

Il vigente contratto dei dipendenti del comparto "*Regioni - Autonomie Locali*".

DECRETA

-di conferire al Dr. Luigi Muci l'incarico di Responsabile del Settore Polizia Locale -Comandante - di questo comune per la durata di mesi 5 e gg. 28 a decorrere dalla data di notifica del presente decreto.

- a detto funzionario, in ossequio a quanto stabilito dall'art. 15 CCNL 22.01.2004 per tale periodo è attribuita la posizione organizzativa ai sensi di quanto disposto dagli artt 8,9 e 10 del CCNL 31.03.1999;

- che la relativa retribuzione di posizione da corrispondere è determinata nella misura mensile di € 993,18;

- di autorizzare di conseguenza il suddetto funzionario al compimento e gestione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi sia endo-procedimentali

che a rilevanza esterna di competenza del Settore stabiliti dall'art. 107 dlgs n. 267/2000, dal regolamento uffici e servizi, dallo Statuto e dalla normativa di riferimento

- di notificare il presente atto all'interessato.

Tricase, 21/07/2017



IL SINDACO
Avv. Carlo Chitri